



Bruxelles, 12.1.2018  
COM(2018) 31 final

ANNEX

## **ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantunesima  
sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze ai sensi della  
Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e  
della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971**

## ALLEGATO

Posizione da adottare da parte degli Stati membri che sono membri della commissione Stupefacenti, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione, alla sessantunesima sessione della commissione Stupefacenti del 12-16 marzo 2018 per quanto riguarda le modifiche dell'ambito del controllo di sostanze

- (1) La sostanza carfentanil deve essere inserita nelle tabelle I e IV della Convenzione sugli stupefacenti.
- (2) La sostanza ocfentanil deve essere inserita nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (3) La sostanza furanilfentanil (Fu-F) deve essere inserita nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (4) La sostanza acrilofentanil (acrilfentanil) deve essere inserita nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (5) La sostanza 4-fluoroisobutirril fentanil (4-FIBF, pFIBF) deve essere inserita nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (6) La sostanza tetraidrofuranyl fentanil (THF-F) deve essere inserita nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (7) La sostanza 4-fluoroanfetamina (4-FA) deve essere inserita nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (8) La sostanza AB-PINACA deve essere inserita nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (9) La sostanza AB-CHMINACA deve essere inserita nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (10) La sostanza 5F-PB-22 deve essere inserita nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (11) La sostanza UR-144 deve essere inserita nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (12) La sostanza 5F-ADB deve essere inserita nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.